

Con **Sentenza n.44198** la **Corte di Cassazione** afferma che *non commette reato di auto-riciclaggio l'Amministratore che distrae l'Azienda che apparteneva ad una Società fallita, reimpiegandola nelle attività economiche di un'altra costituita ad hoc.*

Nella fattispecie del caso, la decisione di punibilità da parte dell'accusa nasceva dal fatto che la frase (*inserita nella Normativa sull'auto-riciclaggio*) *"in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"* non farebbe riferimento ad un connotato esclusivo della condotta ma *" al risultato complessivo dell'azione, che deriva dal combinato tra condotta di auto-riciclaggio in senso stretto e delitto presupposto e, dunque, se questo è idoneo a nascondere la provenienza illegale del bene, non servono altri accorgimenti dissimulatori"*.

Secondo la **Cassazione** la tesi del **Pm** è in contrasto con l'Articolo 2 del Codice Penale che impedisce di punire qualcuno per un reato non previsto dalla Legge del tempo. Il **riciclaggio** è, infatti, un **reato istantaneo** e tutte le operazioni di impiego dell'Azienda si erano consumate prima dell'introduzione dell'**art.648-ter** essendo influente la durata del contratto stesso.

La **Cassazione** ribadisce, poi, *che per configurare il reato di auto-riciclaggio è necessaria una particolare capacità dissimulatoria tale da dimostrare che l'autore voglia effettivamente occultare l'origine illecita dei beni.*